

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il DL n.6/2020 convertito con modifiche dalla L.13/2020, il DL n.9/2020, il DL n.11/2020, il DL n.18/2020, il DL n.19/2020, il DL n.33/2020, il DL n.83/2020, il DL n.125/2020, il DL 172/2020;

- i seguenti DPCM in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19: DPCM 8/3/2020, DPCM 9/3/2020, DPCM 11/3/2020, DPCM 22/3/2020, DPCM 1/4/2020, DPCM 10/4/2020, DPCM 26/4/2020, DPCM 17/05/2020, DPCM 7/8/2020, DPCM 7/9/2020, DPCM 13/10/2020, DPCM 18/10/2020, DPCM 24/10/2020, DPCM 3/11/2020, DPCM 3/12/2020;

VISTE le ordinanze emanate ai sensi dell'art.38 della L. n.833/1978, approvate con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.61 del 11/4/2020, n.66 del 22/4/2020, n.82 del 17/05/2020 e n.113 del 17.06.2020;

VISTI:

- il Decreto della Regione Emilia Romagna n.216 del 27/11/2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19";
- il Decreto della Regione Emilia Romagna n.223 del 27/11/2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Proroga e modifiche parziali dell'ordinanza n.216 del 12.11.2020";

CONSIDERATO che il Decreto della Regione Emilia Romagna n.223 del 12/11/2020, al punto a4, prevede che il commercio su aree pubbliche sia consentito solo laddove siano adottate le misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;

PRESO ATTO che nello stesso punto a4 di cui sopra resta in ogni caso raccomandata l'adozione di un apposito piano di controllo da parte del sindaco;

CONSIDERATE pertanto le disposizioni specifiche per il commercio al dettaglio su aree pubbliche riportate alla lettera c) dell'allegato 1 all'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n.82 del 17/05/2020 che riportano misure generali, competenze dei comuni e misure a carico del titolare di posteggio per mercati, fiere, mercatini degli hobbisti, posteggi isolati e per il commercio in forma itinerante;

RICHIAMATE in particolare le competenze dei Comuni, così come citate nel suddetto allegato 1;

PRESO ATTO quindi che la Regione Emilia Romagna ha ritenuto di demandare ai Comuni l'individuazione della modalità organizzativa più adeguata per l'area in cui si svolgono i mercati e viene effettuato il commercio su area pubblica, in considerazione degli elementi di contesto urbano logistico e ambientale, per garantire il rispetto delle misure di precauzione prescritte;

TENUTO CONTO che i mercati istituiti ai sensi della L.R. 12/1999, e con un periodo di svolgimento ricomprensivo dei prossimi mesi, sono i seguenti:

- Mercato di Piazza Costa invernale
- Mercato invernale di Pinarella mattina
- Mercatino di Savio
- Mercato sperimentale di Villa Inferno

CONSIDERATO che, durante tutto il periodo di permanenza dell’Emergenza Covid-19 i mercati su area pubblica del Comune di Cervia sono rimasti nelle originarie collocazioni;

RITENUTO opportuno adottare un piano dei mercati:

- volto a consentire lo svolgimento dell’attività nei singoli mercati, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio che l’attività mercatale svolge nell’ambito della comunità cervese, in considerazione, tra l’altro, delle peculiarità di articolazione territoriale della Città e degli usi della popolazione in relazione alle misure di contenimento indotte dall’emergenza “Covid-19”;
- che tenga conto della variabilità delle misure e dei criteri da adottare in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni relative alla mitigazione del rischio Covid-19 a seconda della fascia individuata dallo Stato per ogni specifico territorio, prendendo atto anche delle variazioni che interverranno in ordine alle durate temporali delle stesse;

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n.64 del 18.11.2020 avente ad oggetto: “Emergenza Covid-19 – Adozione di apposito piano per la gestione dei mercati su aree pubbliche”;

VISTI:

- il DL 83/2020 che proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza Covid-19 e le disposizioni di cui ai DL n.19/2020 e n.33/2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia;
- il DPCM 7 settembre 2020 che ha prorogato le misure di cui al DPCM 7 agosto 2020 e ha, nel contempo, confermato le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo alcune modifiche, sino al 7 ottobre 2020;
- il DL 125/2020 che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza Covid-19 e le misure disposte dai precedenti decreti;
- il DL 172/2020 che definisce le misure urgenti durante le festività natalizie;

VISTO l’apposito piano redatto dagli uffici Comunali competenti;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge n.833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;

VISTI gli artt.27 e seguenti del D.Lgs. 114/1998 ed in particolare l’art.28;

VISTA la L.R. n.12/1999 e la DGR n.1368/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n.10 del 23.02.2017;

VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ACCERTATO che il responsabile dell’istruttoria ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’ordinamento per l’adozione dell’atto ed in particolare ha provveduto a verificare la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Del. C.C. 1/2013 e successive modifiche e integrazioni approvate con atto C.C. n.1 del 24/01/2018;

DISPONE

che, con decorrenza immediata e fino a diversa disposizione normativa sovraordinata, l’esercizio delle attività di commercio nella forma di mercato all’aperto su aree pubbliche, avvenga nell’osservanza delle disposizioni definite dal Decreto della Regione Emilia Romagna n.223 del 27/11/2020 e contenute nell’allegato Piano dei mercati (Allegato A1) e relative planimetrie, che formano parte integrante del presente provvedimento.

che, per garantire l’effettiva vigenza delle condizioni di sicurezza previste nell’allegato Piano dei mercati (allegato A1), il Dirigente di competenza, con proprio provvedimento motivato, possa assumere i seguenti provvedimenti:

a) Disporre il trasferimento di posteggi in modo di garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza nonché disponendo il numero massimo di posteggi all'interno di ciascuna area mercatale;

b) Limitare gli orari di svolgimento dei mercati, correlandoli alle unità di sorveglianza a disposizione per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività e alla forza disponibile della Polizia Locale.

La presente ordinanza revoca e sostituisce la precedente ordinanza n.64 del 18.11.2020;

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 ad Euro 3.000,00 in conformità all'art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito in Legge 22 maggio 2020 n. 35, così come specificato dal decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito in Legge 14 Luglio 2020 n.74;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna, entro il termine di giorni 60 decorrenti dall'avvenuta notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

DISPONE

che sia demandata alla Polizia Locale nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua più ampia conoscenza;

che il presente provvedimento sia comunicato alle associazioni di categoria ANVA e FIVA;

che il presente provvedimento sia trasmesso a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna
- Comando Polizia Locale di Cervia
- Compagnia Carabinieri di Cervia e Milano Marittima
- Commissariato PS di Ravenna;
- Tenenza della Guardia di Finanza di Cervia;
- Hera SPA
- AUSL della Romagna – dipartimento di igiene e sanità pubblica.

IL SINDACO

(doc.to firmato digitalmente)